



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. FALCONE e P. BORSELLINO"

SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO

Sedi nei comuni di SOLETO, STERNATIA, ZOLLINO

Sede centrale Via Isonzo, n. 1 - 73010 SOLETO (LE)

Ist. Compr. "G. Falcone e P. Borsellino"
SOLETO (LE)

Prot. 0000187 del 12/01/2026

IV (Uscita)



REGOLAMENTO D'ISTITUTO - Appendice

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

- VISTI gli artt. 3 – 33 – 34 della Costituzione Italiana;
- VISTA la direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e lotta al bullismo;
- VISTA la direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- VISTA la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- VISTA la direttiva MIUR n. 1455 del 10 novembre 2006;
- VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007;
- VISTA la nota MIUR n. 2519 del 13 aprile 2015 recante Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- VISTA la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- VISTO l’aggiornamento MIUR dell’ottobre 2017 alle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;
- VISTE le LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo del Ministero dell’Istruzione 13 gennaio 2021;
-

VISTI gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;
VISTI gli artt. 2043-2047-2048 Codice civile;
VISTO Regolamento di disciplina per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo attualmente in vigore;
VISTO il DPR n.134 del 08/08/2025 (GU n. 223 del 25/09/2025)

l'Istituto Comprensivo "Falcone e Borsellino"

ACQUISITA la Delibera del Collegio Docenti n. 60 del 18/12/2025;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 08/01/2026;

emana il seguente

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Art. 1

Ai fini del presente regolamento:

Si definisce bullismo il "[...] reiterarsi dei comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica" (Farrington, 1993 - tratto dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo prevenzione, MIUR 2015)

Si definisce cyberbullismo "[...] qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo [...]" (art. 1 comma 2 Legge 71/2017)

Art. 2

Tutti gli alunni hanno il diritto a svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all'interno di un ambiente di

apprendimento accogliente, protetto, sicuro, sereno e inclusivo.

Art. 3

Qualsiasi azione e/o atto di bullismo o cyberbullismo, nonché qualsiasi forma di violenza è ritenuta inaccettabile e viene sanzionata.

Art. 4

All'interno dell'Istituto e nel corso delle attività didattiche curricolari ed extra-curricolari vige il divieto assoluto di utilizzo di cellulari, smartphone o tablet, e di ogni altro strumento elettronico ad essi assimilabili, fatta salva esplicita autorizzazione concessa dal Docente.

Art. 5

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Articolo 4 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato e integrato dal DPR 235/2007)

Art. 6

In violazione di quanto disposto dal presente Regolamento sono applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Uso non autorizzato del cellulare, dello smartphone o tablet, e di ogni altro strumento elettronico ad essi assimilabili	Ammonizione scritta. Se reiterato ammonizione scritta e allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni.	Docente Docente/Consiglio di Classe
Foto e/o ripresa audio/video non autorizzata nel corso dell'attività didattica e/o nell'Istituto	Allontanamento dalle lezioni fino a cinque giorni	Consiglio di Classe
Pubblicazione su social network e/o su qualsiasi piattaforma digitale di foto/audio/video non autorizzati	Allontanamento dalle lezioni fino a cinque giorni.	Consiglio di Classe

dall'interessato		
Atti di cyberbullismo	1. Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. 2. Allontanamento dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni Nei casi rilevanti penalmente: 1. Segnalazione obbligatoria, senza ritardo, agli Organi Competenti (Carabinieri, Polizia Postale – Procura per il Tribunale dei Minorenni - se il reato è commesso da un minore, o Procura della Repubblica - se il reato è commesso da un adulto)	Consiglio di Classe Consiglio di Istituto Dirigente Scolastico/ Docente / Chiunque abbia notizia del reato nell'esercizio della propria pubblica funzione
Atti di bullismo	1. Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. 2. Allontanamento dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni Nei casi rilevanti penalmente: 1. Segnalazione obbligatoria, senza ritardo, agli Organi Competenti (Carabinieri, Polizia Postale – Procura per il Tribunale dei Minorenni - se il reato è commesso da un minore, o Procura della Repubblica - se il reato è commesso da un adulto)	Consiglio di Classe Consiglio di Istituto Dirigente Scolastico / Docente / Chiunque abbia notizia del reato nell'esercizio della propria pubblica funzione

1. Nel caso di allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (DPR 24/06/1998 n. 249 e ss.mm.ii.)
2. Per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (DPR 24/06/1998 n. 249 e ss.mm.ii.), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono

presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall'Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (DPR 24/06/1998 n. 249 e ss.mm.ii.); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (DPR 24/06/1998 n. 249 e ss.mm.ii.);

3. per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (DPR 24/06/1998 n. 249 e ss.mm.ii.). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 del DPR 24/06/1998 n. 249 e ss.mm.ii.
4. le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime
5. le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.
6. Le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell'elenco che l'Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L'avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), in base ai quali individuare le strutture accoglienti;
7. in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica;
8. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica.
9. Le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile

Art. 7

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. (Articolo 4 comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato e integrato dal DPR 235/2007 e dal DPR 134/2025)

Art. 8

Qualora si ravvisino atti di bullismo e/o di cyberbullismo si attua il seguente protocollo di azione:

- 1- Segnalazione dell'episodio da parte dell'alunno vittima, da parte di eventuali testimoni (per le vie brevi e/o in forma scritta ad un Docente / Dirigente Scolastico), ovvero da parte dei Docenti e/o Personale ATA (tempestiva comunicazione per le vie brevi al Dirigente Scolastico e conseguente comunicazione scritta);
- 2- Analisi e valutazione dei fatti a cura dei Docenti della classe, referente bullismo/cyberbullismo, Dirigente Scolastico;
- 3- Intervento e gestione del caso:
 - supporto e protezione della vittima di atti di bullismo e/o cyberbullismo;
 - convocazione dei genitori/tutore legale della vittima di atti di bullismo e/o cyberbullismo per informarla dell'accaduto e fornire supporto;
 - convocazione dei genitori/tutore legale di colui che ha compiuto atti di bullismo e/o cyberbullismo per informarla dell'accaduto;
 - convocazione Consiglio di Classe, con la presenza dei rappresentanti dei genitori/tutori legali per esaminare, valutare i fatti e conseguentemente adottare idoneo provvedimento disciplinare nonché definire strategie/intervento educativo da attuare;
 - comunicazione provvedimento disciplinare adottato;
 - eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria o a Organi di Polizia in caso di reato.
- 4- Monitoraggio: valutazione efficacia azioni/misure intraprese a cura del corpo Docente della classe, del Referente del bullismo/cyberbullismo, del Dirigente Scolastico.

Art. 9

Avverso le sanzioni disciplinari di cui al presente Regolamento è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia.

Art. 10

Il presente Regolamento di disciplina per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo è parte integrante del Regolamento di Istituto.